



COMUNE DI FAGGIANO
- Provincia di TARANTO -

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato

Del. n. 47 del 28/11/2017

Progettazione

VITRUVIO

Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara
Via Roma 15/B, 73055 Racale (Le) Italia
Tel. +39 833 551800 - e.mail: datcauso@gmail.com

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - campo d'applicazione	4
Art. 2 - finalità	4
Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti.....	4
Art. 4 – riciclaggio e recupero dei rifiuti.....	4
Art. 5 - smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità.....	5
Art. 6 - definizioni	5
Art. 7 - classificazione.....	9
Art. 8 - esclusioni.....	13
Art. 9 - competenze del Comune	14
Art. 10 - informazione e sensibilizzazione	15
Art. 11 – responsabilità nella gestione dei rifiuti –controllo della tracciabilità dei rifiuti – sistema di controllo della tracciabilità	15
Art. 12 - ordinanze contingibili e urgenti	23
Art. 13 - divieti di abbandono	24
Art. 14 - bonifica.....	25
Art. 15 - gestione ambiti territoriali ottimali	28
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	28
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI.....	28
Art. 16 - definizione	28
Art. 17 - conferimento.....	29
Art. 18 - conferimenti presso Centro Comunale di Raccolta,	32
Art. 19 - attivazione di progetti pilota	32
Art. 20 - raccolta e trasporto.....	32
Art. 21 - pulizia e disinfezione dei contenitori.....	33
Art. 22 - divieto di accesso nelle proprietà private	34
CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	34
Art. 23 - definizione	34
Art. 24 - spazzamento e altri servizi di pulizia.....	34
Art. 25 - cestini porta rifiuti.....	34
Art. 26 - pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	34
Art. 27 - pulizia dei terreni non edificati.....	35
Art. 28 - mercati	35
Art. 29 - aree occupate da pubblici esercizi	35
Art. 30 - aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche ...	36
Art. 31 - carico e scarico di merci e materiali.....	36
Art. 32 - precipitazioni nevose.....	36
Art. 33 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde	37
Art. 34 - asporto degli scarichi abusivi	37
Art. 35 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/Raee abbandonati	37
Art. 36 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	37
Art. 37 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale	37

<i>Art. 38 - altri servizi di pulizia</i>	38
CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	38
<i>Art. 39 - rifiuti sanitari</i>	38
<i>Art. 40- veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi</i>	40
<i>Art. 41 - oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti</i>	44
<i>Art. 42 - rifiuti di beni in polietilene</i>	48
<i>Art. 43 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale</i>	50
<i>Art. 44 - rifiuti cimiteriali</i>	50
<i>Art. 45 - rifiuti inerti (non pericolosi)</i>	52
<i>Art. 46 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti</i>	52
<i>Art. 47 - rifiuti pericolosi</i>	52
<i>Art. 48 - rifiuti di amianto</i>	52
<i>Art. 49 - trattamento intermedio e finale rifiuti</i>	53
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	54
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	54
<i>Art. 50 - definizioni</i>	54
<i>Art. 51 - raccolta e trasporto</i>	55
<i>Art. 52 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi</i>	56
<i>Art. 53 - modello unico dichiarazione ambientale</i>	59
TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI	60
<i>Art. 54 – tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni</i>	60
TITOLO V - RAPPORTI CON L’UTENZA	61
<i>Art. 55 - coinvolgimento degli utenti</i>	61
<i>Art. 56 - riscontri e divulgazione dei risultati</i>	61
TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	62
<i>Art. 57 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali</i>	62
<i>Art. 58 - controlli</i>	62
<i>Art. 59 - accertamenti</i>	62
<i>Art. 60 - efficacia del presente regolamento</i>	62
<i>Art. 61 - sistema sanzionatorio</i>	62
TITOLO VII - PRINCIPALI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	69
<i>Art. 62 - Carta dei Servizi — Principi generali</i>	69
TITOLO VIII - NORME FINALI	71
<i>Art. 63 - rinvio ad altre disposizioni</i>	71
<i>Art. 64 - pubblicità del regolamento</i>	71
<i>Art. 65 - disposizioni finali</i>	71
ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI	71
ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	71
ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO	71
ALLEGATO D – CRITERIO DI ASSIMILABILITÀ	72

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2 - finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:

- a) la promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti.

Art. 4 – riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, il comune provvede a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dal D.lgg. 152/06 s.m.i., realizzando:

- una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% (art. 205 D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii);

- la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso.

2. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Art. 5 - smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art.181 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o recupero.

È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella in cui gli stessi sono stati prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e 'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.

Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dall'art. 182 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.. Le attività di smaltimento in discarica sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, di attuazione della direttiva 199/31/CE, e s.m.i.

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6 - definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi

- di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
 - h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati
 - o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI

CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;

- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data dal D.M. 08.04.08.
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del medesimo decreto.
- rr) D.Lgs n.152/06: il Decreto Legislativo del 03.04.2006 n° 152, "Testo unico ambientale" e s.m.i..
- ss) Ex D.Lgs. 22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 abrogato dal Testo unico ambientale;
- tt) Codice CER: codice catalogo europeo di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., conforme alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 s.m.i..

Art. 7 - classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184, D.Lgs n.152/06 s.m.i.).

In base all'art. 183 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi in accordo con quanto specificato all'art.14 del decreto legge n.138 del 8/7/2002 convertito nella L. n.178/2002.

Nel presente Regolamento rientrano i:

- A) RIFIUTI URBANI,
- B) RIFIUTI SPECIALI,
- C) RIFIUTI PERICOLOSI, così come classificati all'art. 184, D.Lgs n.152/06 s.m.i.
- D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI così come definiti all'art. 217, D.Lgs n.152/06 s.m.i..

A) RIFIUTI URBANI

A1) rifiuti domestici anche ingombranti e beni durevoli/AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Sono rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da luoghi e locali adibiti ad uso di civile abitazione. Sono compresi quindi sia i rifiuti ingombranti (arredi, ecc.) sia i beni durevoli post consumo (ex art. 44 del D.lgs. 22/97 e s.m.i.) inclusi nelle AEE dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2013, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D. Lgs. N. 49 del 14 marzo 2014. Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in un elemento per ciascuna tipologia conferita.

Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati II e IV del D. Lgs. N.49 del 14 marzo 2014.

A2) rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali, di cui alla successiva lettera B, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che sono assimilati in base a criteri qualitativi e quantitativi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Di fatto il suddetto comma sarà applicabile solo successivamente all'entrata in vigore del decreto attuativo richiamato dall'art. 195, comma 2, lett e) dello stesso D.Lgs. che definisce i criteri di assimilabilità. Transitoriamente, al fine di garantire comunque conformità alla vigente normativa, si propone il criterio di assimilabilità riportato nell' Allegato D al presente Regolamento

Ai rifiuti assimilati si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti,del tipo,delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata

dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR n. 254 del 15/07/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978.

Le disposizioni specifiche per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani e per la loro gestione sono quelle specificate nel DPR n. 254 del 15/07/2003 che ha abrogato, all'art. 16, il D.M. n. 219 del 26/6/2000.

In base all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR n.254 del 15/07/2003. I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

A.3 Rifiuti Esterni

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, per cui valgono le disposizioni dell'art. 184, comma 2 lettere c) e d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

A.4 Rifiuti Cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (così come definiti all' art. 2, comma 1, lett e) del DPR n. 254 del 15/07/2003), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale (così come definiti all' art. 2, comma 1, lett f) del DPR n. 254 del 15/07/2003).

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Sono invece rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Sono esclusi quindi dalla definizione di "rifiuti cimiteriali" i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che rientrano nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Compete al soggetto Responsabile del cimitero sovrintendere alla corretta applicazione del DPR 254/2003.

A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

Rifiuti urbani provenienti da locali ed immobili ad uso di civile abitazione contenenti particolari sostanze pericolose, quali:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T/F";
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
- oli esausti;
- RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.);
- toner per stampa esauriti;
- gas in contenitori a pressione (estintori, aerosol);
- solventi (CER 20 01 13*)
- acidi (CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
- prodotti fotochimici (CER 20 01 17*)
- pesticidi (CER 20 01 19*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e CER 20 01 28)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 20 01 30)
- filtri olio (CER 160107*)

- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34)

B) SPECIALI .

- B.1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- B.2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.;
- B.3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) rifiuti da attività commerciali;
- B.6) rifiuti da attività di servizio;
- B.7) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8) rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del DPR 254/2003;

C) PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In base all'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ai sensi della direttiva 2004/12/CE, si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio — il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore, al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro preservazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento agli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o

- rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- f) Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., esclusi i residui di produzione;
 - g) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - h) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per il proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Le definizioni di cui alle lettere da a) ad e) sono basate sui criteri interpretativi indicati nell'art.3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 8 - esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento:

- a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Del D. Lgs. 152/06 s.m.i., relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal seguente paragrafo, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mettono in pericolo la salute umana.

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3

maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs, 152/06 s.m.i.

Art. 9 - competenze del Comune

I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/06 s.m.i., i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privata.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti sono:

I. tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. A) del presente Regolamento

- A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti — Beni durevoli-RAEE;
- A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani avviati allo smaltimento (art.195 D.Lgs 152/06 s.m.i.);
- A.3 Rifiuti Esterni;
- A.4 Rifiuti Cimiteriali;
- A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi.

II. Tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. D) del presente Regolamento che siano prodotti e/o conferiti da utenza classificabile come 'Consumatore' lett v) art.218 D. Lgs. 152/06 s.m.i., in questa definizione sono comprese: utenza domestica ed attività, ed in particolare negozi ed attività al dettaglio e/o al pubblico.

- a) Imballaggi
- b) Imballaggi Primari
- c) Imballaggi Secondari
- d) Imballaggi Terziari
- e) Rifiuti da Imballaggio

Il Comune promuove l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del D.Lgs.152/06 s.m.i., stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Inoltre il Comune è tenuto a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

Art. 10 - informazione e sensibilizzazione

Il Gestore dei servizi di igiene urbana provvede ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e speciali assimilati e dei servizi integrativi. L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) e in particolare deve riguardare:

- un intervento di start up, articolato sulle utenze domestiche e non domestiche, a supporto della attivazione degli interventi previsti dal Piano Industriale e/o dal progetto offerta e finalizzati ad informare gli utenti sul nuovo servizio. Il Gestore dei servizi di igiene urbana, in particolare, svolgerà, tra gli interventi previsti, idonea attività di sensibilizzazione e informazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi ed in particolare sulle modalità di raccolta differenziata "porta a porta" e sulle modalità di conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta.
- interventi ordinari, successivi a quello di start up per il restante periodo di appalto, sempre articolati sulle utenze domestiche e non domestiche, conformemente a quanto previsto dal Piano Industriale e/o dal progetto offerta, finalizzati a mantenere/gratificare i comportamenti virtuosi instaurati nella utenza residenziale (domestica e non domestica), alla riduzione della produzione di rifiuti.

Tutti i servizi saranno resi conformemente alla "CARTA DEI SERVIZI", elaborata dal soggetto gestore del Servizio.

L'aggiudicataria provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione periodica, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche

Art. 11 – responsabilità nella gestione dei rifiuti –controllo della tracciabilità dei rifiuti –sistema di controllo della tracciabilità

Responsabilità della gestione dei rifiuti:

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta

dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Fatto salvo quanto previsto successivamente dal presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (di cui al presente articolo), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., (di cui al presente articolo) che, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del medesimo decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

- a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 11 della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 s.m.i.; oppure
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui alla precedente lettera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del suddetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi

momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

Il soggetto che non aderisce al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193 del medesimo decreto.

Vale quanto specificato, dall'art. 188 bis, comma 4 bis, come modificato dall'art. 35, comma 10, legge n. 164 del 2014) e ss.mm.ii.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

Sono tenuti ad aderire al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 188 ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 188 ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis" del D.Lgs. 152/05 ss.mm.ii.

Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo

professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.

Fino al 31 dicembre 2015 o ad altra eventuale scadenza individuata dalla normativa vigente, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ss.mm.ii, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11 della L. 125/2013 ss.mm.ii., al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 188 ter, cos come modifcato dalla L.125/2013 ss.mm.ii., possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Catasto dei rifiuti:

Il Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e delle informazioni di cui al comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

In base al suddetto comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., i comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 de D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Le informazioni di cui alla lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività relative al catasto rifiuti sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le predette disposizioni relative ai comuni o loro consorzi e le comunità montane, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del medesimo decreto.

Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'art. 188-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.,.

Registri di carico e scarico

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registro di carico e scarico i soggetti di cui al comma 1 bis dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuitto organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

Trasporto dei rifiuti:

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:"

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il suddetto formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel predetto formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 193 del D.lgs. 152/06 s.m.i. non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si rimanda a quanto specificato all'art. 193, comma 6 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06, il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. , dal formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto legislativo. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del medesimo decreto.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di

controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs. 152/06.

La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali modifiche che potranno sopraggiungere alla normativa vigente sulla tracciabilità dei rifiuti e sul sistema di controllo della tracciabilità.

Art. 12 - ordinanze contingibili e urgenti

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze di cui al presente articolo indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui al presente articolo possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al presente articolo anche oltre i predetti termini.

Art. 13 - divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art.255 e 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dell'art. 62 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art.192 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al periodo precedente sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del del D.Lgs n.152/06 s.m.i. sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo n.231/2008, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In base ai seguenti art. del D.Lgs n.152/06 s.m.i., per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 192, commi 1 e 2: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 226, comma 2: fermo restando quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D.lgs. 152/06 s.m.i., immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Inoltre, ai sensi dell'ex art. 44, comma 1 del D.Lgs. 22/97, i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento degli RSU o agli appositi centri di raccolta.

Tale obbligo, conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 151 del 14 marzo 2014 viene esteso anche ai RAEE, così come individuati nel suddetto D.Lgs.

In caso di inadempienza, il Sindaco del Comune dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme e quanto previsto nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 del D.Lgs n.152/06 s.m.i ed in quanto previsto dall'art. 62 del presente Regolamento.

Art. 14 - bonifica

Secondo quanto specificato all'art.242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, art. 304 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Qualora l'indagine preliminare di cui sopra accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle

opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine di approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica che segue.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario

all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art 242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica

motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della bonifica. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Per le procedure semplificate per le operazioni di bonifica, vale quanto specificato dall'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Art. 15 - gestione ambiti territoriali ottimali

Negli ambiti territoriali ottimali le Regioni assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti, sentite le Province e i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dell'art. 199 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed in applicazione a quanto disposto dalla L.R. n. 24 del 2012 ss.mm.ii.

Nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti alle Province spettano le competenze individuate nell'art. 197 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. nel rispetto della L.R. n. 24 del 2012 ss.mm.ii.

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498 ed in base a quanto previsto dalla L.R. n. 24/2012.

Per quanto riguarda la delimitazione e la gestione degli ambiti territoriali ottimali si rimanda alla L.R. n.14/2011 e alla L.R. 24/2012 e alle loro successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI

Art. 16 - definizione

Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati e per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- a) Rifiuti urbani interni: i rifiuti domestici, anche ingombranti (compresi i beni durevoli/RAEE) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quali - quantitativi ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 7, punto A.2 del presente Regolamento;
- c) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi ad esempio, non esaustivo, le seguenti caratteristiche merceologiche:
 - batterie, pile;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
 - oli esausti;
 - RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.);
 - toner per stampa esauriti;

così come descritti all'art. 7, punto A.5 del presente regolamento.

Sono promosse le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e

pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Art. 17 - conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani (così come specificato all'art 7 del presente regolamento) e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, compresi rifiuti organici, così come definiti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., facilmente putrescibili, che hanno origine domestica o nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nelle volumetrie di conferimento fornite dal Gestore, in idonei recipienti chiusi.

È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali conformi ai contenuti del Piano Industriale.

Le attività di conferimento — raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità alle indicazioni del "Piano Industriale" relativo al comune di Faggiano (TA)" e del progetto offerta oltre che al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/01/94 e dal Disciplinare di gara/ Capitolato di oneri dei servizi.

I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti — A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento

Sono esclusi i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ai sensi del DPR 254/2003 trattati al capo III del presente Regolamento.

Il conferimento della frazione indifferenziata e delle frazioni oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non ingombranti e degli assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente nei contenitori e/o con le modalità specificate nel Piano Industriale e nel progetto offerta.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti, se non espressamente previsto per gli operatori dei servizi di igiene urbana dal Piano Industriale:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli/RAEE;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio diversi da quelli per cui è previsto il servizio di raccolta, nel Piano Industriale, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, così come specificato anche agli artt. 51 e 52 del presente Regolamento;

- rifiuti cimiteriali, i rifiuti esterni e altre categorie specifiche di rifiuti trattati nei successivi capi.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto I) deve avvenire:

- nelle apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal Piano Industriale e dal progetto offerta, per la frazione indifferenziata residua degli RSU e assimilati di cui all'art 7 del presente regolamento nel centro comunale di raccolta, secondo le modalità individuate dal Piano Industriale e dal progetto offerta
- nelle apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal Piano Industriale e dal progetto offerta, per le diverse componenti della FSRSU (Frazione Secca degli RSU: carta, plastica, alluminio, vetro, RUP, ecc.) presso centro comunale di raccolta, secondo le modalità individuate dal Piano Industriale e/o dal progetto offerta;
- in idonee volumetrie di conferimento per le altre frazioni oggetto di raccolta differenziata presso CCR (es. per scarti verdi (sfalci, potature), oli esausti, etc.);
- negli appositi composte per scarti da giardinaggio, etc., distribuiti alle utenze domestiche residenti nelle case sparse, per effettuare il compostaggio domestico;

Gli utenti devono attenersi alle modalità di conferimento espressamente specificate sulle volumetrie di conferimento e/o nel materiale informativo distribuito, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti da conferire, evitare, in generale, salvo diverse indicazioni di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, secondo le modalità individuate dal Piano Industriale o dal progetto offerta, per prevenire la dispersione. Il conferimento nelle volumetrie di conferimento monoutenza utilizzate per la raccolta attiva deve essere tale da garantire che il coperchio rimanga chiuso e che comunque non ci sia fuoriuscita di rifiuti sul marciapiede. Inoltre l'utente non può esporre nelle raccolte domiciliari rifiuti difformi da quelli prescritti.

Gli utenti devono attenersi e rispettare le disposizioni e gli orari riportati su apposita tabella affissa all'ingresso del Centro Comunale di Raccolta.

In ogni caso è fatto divieto di asportare dalle volumetrie di conferimento materiali precedentemente introdotti.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura rispetto a quanto indicato sul contenitore (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di imballaggi plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residui di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

È opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. e di etichette in carta, plastica ecc.

È vietato depositare i rifiuti nelle volumetrie di conferimento (contenitori e/o buste) quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura della stessa volumetria di conferimento. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i

rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il Gestore, utilizzando le strutture e mezzi messi a disposizione, che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Le modalità di separazione, la aggregazione delle frazioni e tutto ciò che riguarda il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto deve essere conforme alle modalità desumibili dal Piano Industriale e dal progetto offerta.

II) A1 Rifiuti urbani interni ingombranti - beni durevoli, RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Tali rifiuti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

I rifiuti urbani ingombranti – beni durevoli/RAEE sono oggetto di un servizio di raccolta domiciliare con conferimento diretto da parte dell'utente agli operatori addetti alla raccolta (escluso quindi il conferimento a marciapiede), previa prenotazione telefonica da soddisfare entro il numero di giorni fissato dal Piano Industriale e secondo le modalità definite dal Piano Industriale e dal progetto offerta.

Il servizio sarà svolto secondo le modalità operative idonee ad assicurare il ritiro separato dei RAEE e garantire l'ottimizzazione del reimpiego/recupero delle apparecchiature e dei relativi componenti, garantendo l'integrità degli stessi RAEE.

La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire la tracciabilità dei rifiuti, conformemente a quanto specificato nell'art.11 del presente regolamento e più in generale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I materiali, per i quali è stata richiesta la prenotazione di ritiro, dovranno essere posizionati al piano terreno e consegnati direttamente agli addetti alla raccolta su appuntamento, ovvero nel giorno e nell'orario programmato con il Gestore che provvede a ritirarli gratuitamente. È vietato posizionare, per il ritiro, tali materiali all'esterno della proprietà. .

I rifiuti urbani ingombranti – beni durevoli, i RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono essere conferiti anche presso il Centro Comunale di Raccolta.

III) A.5 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati all'art.7 punto A5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, ubicati all'interno delle rivendite dei prodotti, nel Centro Comunale di Raccolta e comunque in siti autorizzati;
- i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori stradali, muniti di buste di polietilene, installati in prossimità di presidi medico-ospedalieri (farmacie, poliambulatori, ecc), nel Centro Comunale di Raccolta e comunque in siti autorizzati;
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori stradali, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti, nel Centro Comunale di Raccolta e comunque in siti autorizzati;
- RAEE di piccole dimensioni, ed altri rifiuti pericolosi (oli esausti, toner per stampa esauriti, etc.)

devono essere conferiti dagli utenti nel Centro Comunale di Raccolta conformemente alle tipologie di raccolte attivate presso di essi dal Piano Industriale/progetto offerta.

Art. 18 - conferimenti presso Centro Comunale di Raccolta,

Le regole di conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta (CRC), devono essere affisse all'ingresso/prossimità del CCR e/o comunicate in maniera idonea alle utenze. È vietato agli utenti l'accesso al CRC al di fuori degli orari di apertura. Il conferimento presso CCR, deve avvenire tramite tessera sanitaria al fine di consentire l'identificazione dell'utente e l'associazione della tipologia e quantità di rifiuto conferito. Il trattamento dei dati personali per finalità di gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, così come l'azione di controllo sui conferimenti e sul rispetto degli orari di conferimento devono avvenire conformemente al Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i..

Art. 19 - attivazione di progetti pilota

Sono accettabili progetti pilota rivolti a specifiche categorie di utenze o parti di territorio che mirano allo sviluppo di tecnologie e/o modalità organizzative innovative nella gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o della tariffazione. In particolare possono essere elaborati dal Gestore, di concerto con il Comune, piani sperimentali e di verifica dell'efficacia del miglior metodo tariffario applicabile, sulla base di analisi merceologiche di pesate condotte sull'intero territorio comunale o su una porzione di esso, in un periodo variabile da 6 (sei) mesi ad un anno.

Art. 20 - raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell'art. 2 della delibera 27/07/1984 e come indicato dal D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 art. 59 e s.m.i., entro il perimetro di servizio stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel Piano Industriale e/o nel progetto offerta.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento e agli altri elaborati del Piano Industriale, al progetto offerta, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/07/1994. Esse devono inoltre comprendere la pulizia e riassetto delle aree limitrofe ai contenitori e il corretto riposizionamento degli stessi.

Spetta al Gestore dei servizi di raccolta RSU e assimilati lo svolgimento della pesata dei rifiuti al completamento del circuito di raccolta relativo a ciascun Comune.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi avvengono comunque con i seguenti standard di servizio:

- il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1 dell'art. 2 della Delibera 27/07/1984 — C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/82 s.m.i. con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.
- i veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio.

Inoltre più specificatamente:

l) A.1 Rifiuti Urbani Interni — A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

La raccolta di RSU e assimilati (in base a criteri individuati nell'art.7 del presente regolamento) indifferenziati avviene mediante la raccolta "porta a porta" tramite svuotamento di apposite volumetrie di conferimento monutenza. .

La raccolta differenziata delle frazioni recuperabili avviene mediante la raccolta "porta a porta" con svuotamento di apposite volumetrie di conferimento monutenza e/o con lo svuotamento di apposite volumetrie previste presso il Centro Comunale di Raccolta..

La frequenza di svuotamento e/o raccolta, considerata standard minimo di servizio, è fissata dal Piano Industriale e dagli altri elaborati prescrittivi del Piano Industriale, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per la raccolta/trasporto della frazione organica e degli sfalci e potature devono essere lavati ogni giornata lavorativa, gli altri mezzi impiegati devono essere lavati settimanalmente.

II) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti — Beni Durevoli/RAEE

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli/RAEE di grandi dimensioni dovranno essere consegnati direttamente agli addetti alla raccolta "a domicilio"(previa chiamata di "prenotazione" al Gestore, con le modalità specificate nel Piano Industriale e/o nel progetto offerta) o conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta in orari e giorni conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli dismessi/RAEE di grandi dimensioni provenienti da utenza domestica per cui è stato richiesto l'intervento, sul territorio avverrà con frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano Industriale e/o dal progetto offerta potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi, conformemente alla vigente normativa in materia. I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati almeno settimanalmente.

III) A.5 — Rifiuti Urbani Pericolosi — R.U.P.

Il trasporto dei suddetti rifiuti raccolti, da contenitori stradali e/o presso il CRC, con la frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal Piano Industriale, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza, dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi. I mezzi impiegati per la raccolta e trasporto devono essere lavati mensilmente.

Art. 21 - pulizia e disinfezione dei contenitori

La pulizia e/o disinfezione dei contenitori impiegati per la raccolta domiciliare è a carico delle utenze. Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta stradale dei RUP, nonché i cestini getta carte, il sistema di intercettazione del materiale tramite bustoni monouso interni sostituibili è già di per sé garanzia di igienicità. L'operatore addetto allo svuotamento dei contenitori controllerà la presenza di eventuali sversamenti e provvederà periodicamente alla pulizia degli stessi contenitori servendosi con una frequenza di intervento non inferiore alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano Industriale, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza.

L'operatore assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori,

provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 22 - divieto di accesso nelle proprietà private

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali, ritiro ingombranti/RAEE), gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. Il Comune e l'aggiudicataria, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23 - definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni, nel presente SRC, si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 24 - spazzamento e altri servizi di pulizia

I servizi spazzamento e di raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati su strade/aree pubbliche ricadenti entro il perimetro dell'abitato, individuate in accordo con il Comune, con asportazione di qualsiasi rifiuto presente, compreso il pulviscolo e il fango, e con svuotamento e pulizia dei cestini porta carta.

Gli eventuali mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani oltre di cassone per il contenimento del materiale raccolto e di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.

I rifiuti RSU indifferenziati provenienti dal servizio di spazzamento manuale sono trasferiti nell'ordinario circuito della raccolta di RSU indifferenziati tramite il trasferimento dei materiali intercettati, ad esempio, in appositi bustoni da trasferire sui mezzi di supporto e/o autocompattatori e altri mezzi impiegati per la raccolta dei RSU e assimilati indifferenziati per essere poi immessi nell'ordinario ciclo degli RSU indifferenziati.

Art. 25 - cestini porta rifiuti

I cestini stradali presenti sul territorio, vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale contestualmente al servizio di spazzamento. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 26 - pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o

proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco del Comune interessato, sentito il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27 - pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28 - mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo e al di sotto dei rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

In particolare i bancarellisti riceveranno dal gestore dei servizi di igiene urbana dei bustoni, per il conferimento delle diverse frazioni prodotte, che dovranno essere inseriti nei contenitori carrellati appositamente forniti dal gestore Tali bustoni saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorquando interverranno squadre preposte alla raccolta specifica che preleveranno il materiale dai punti di abbandono. I rifiuti saranno conferiti al mezzo d'opera che effettua la raccolta, I commercianti che producono rifiuti organici assimilabili per quantità e qualità, dovranno adottare specifiche modalità di raccolta compatibili con il funzionamento dell'impianto di compostaggio di destinazione. Contestualmente a tale servizio se necessario sarà eseguita la pulizia delle zone espositive secondo le modalità individuate dal Comune.

Art. 29 - aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante

per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30 - aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e altre manifestazioni pubbliche (es. concerti, fiere, manifestazioni religiose) devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti. Al termine della manifestazione, se necessario viene eseguita la pulizia delle zone espositive secondo le modalità individuate dal Comune.

In particolare i bancarellisti riceveranno dal gestore dei servizi di igiene urbana dei bustoni, per il conferimento delle diverse frazioni prodotte, che dovranno essere inseriti nei contenitori carrellati appositamente forniti dal gestore. Tali bustoni saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorquando interverranno squadre preposte alla raccolta specifica che preleveranno il materiale dai punti di abbandono. I rifiuti (non i materiali recuperabili) saranno conferiti al mezzo d'opera che effettua la raccolta,

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante l'uso.

Art. 31 - carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 32 - precipitazioni nevose

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata e grosse precipitazioni: in caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Il servizio di sgombero e trasporto neve, verrà effettuato dal Comune secondo le modalità e con le attrezzature disponibili. Si opererà con adeguati mezzi, provvedendo, nel caso di eventi di eccezionale intensità, alla distribuzione di miscele crioidratiche con oneri a carico del Comune.

Il servizio sarà svolto in maniera tempestiva nello stesso giorno dell'evento meteorico, assegnando priorità allo spalamento delle vie di collegamento e alle vie interne di accesso ai servizi primari (guardia medica, ecc).

Il servizio sarà comunque esteso a tutte le strade e agli spazi soggetti a pubblico transito.

Art. 33 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde

Sarà sistemata all'interno del Centro Comunale di Raccolta un'area/contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti entro i limiti del territorio comunale provenienti dalla manutenzione delle superfici a verde private (sfalci, potature e foglie), distinti dai rifiuti analoghi provenienti dallo spazzamento.

Lo smaltimento di tali rifiuti, e scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde saranno opportunamente trasportati e smaltiti presso idoneo impianto di trattamento.

Art. 34 - asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 35 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/Raee abbandonati

È vietato abbandonare rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/RAEE sul territorio comunale.

Ove avvengano abbandoni di tali tipologie di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 36 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 37 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono comunque, anche in assenza di detti contenitori, essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza

sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Gestore dei servizi di igiene urbana relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 38 - altri servizi di pulizia

Possono inoltre essere svolti dal Comune i seguenti servizi:

- la pulizia delle caditoie di rete bianca
- raccolta siringhe;
- il lavaggio e disinfezione delle strade e delle aree pubbliche,
- attività di diserbo

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 - rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR n. 254 del 15/07/2003 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978.

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 "regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che disciplina i rifiuti sanitari, così come definiti all'art. 2, comma 1 del medesimo DPR:

- **i rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- **i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:** i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 sempre se non ricadenti in altre categorie del decreto così come specificati nell'art. 7, punto A2. del presente regolamento;
- **i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del DPR n. 254 del 15/07/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un * nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 così come specificati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti individuati nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 come "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni per evitare infezioni" così come specificati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione:**
 - farmaci scaduti o inutilizzabili;
 - medicinali citotossici e citostatici per uso umano e veterinario e i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
 - piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I del DPR n. 254 del 15/07/2003;

- sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.
- **i rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali**, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali
- **i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie** così come individuati nel primo capoverso del presente articolo, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

In base all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari devono essere svolte in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi delle norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i., così come previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003.

In particolare i rifiuti sanitari a rischio infettivo che presentano le caratteristiche di rischio indicate all'allegato I del D.Lgs. 254 del 15/07/2003 possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi. Viceversa i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dedicati ovvero in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali così come specificato di seguito.

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente ogni attività di deposito, movimentazione e gestione interna dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato con imballaggio a perdere anche flessibile recante la scritta identificativa della natura dei rifiuti "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. L'imballaggio dovrà essere rigido e resistente alla puntura per l'ipotesi di rifiuti taglienti e pungenti e recante la scritta "Rifiuti sanitari

pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Entrambi gli imballaggi saranno contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" così come specificato all'art. 8, comma 1 e 2 del DPR 254/2003.

Il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo seguono il regime ordinario previsto per i rifiuti pericolosi così come specificato all'art. 8 comma 3 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sanitari sterilizzati ai sensi del DPR 254/2003 sono previste le seguenti modalità di smaltimento:

- invio in impianti di produzione combustibile da rifiuto o utilizzo come mezzi per produrre energia;
- incenerimento in impianti per rifiuti urbani (o per rifiuti speciali ma alle stesse condizioni economiche di quelli urbani).

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sterilizzati seguono le norme per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Devono essere utilizzati appositi imballaggi a perdere anche flessibili di colore diverso da quello adottato per i rifiuti urbani o assimilati e recanti l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" accanto alla data di avvenuta sterilizzazione così come specificato all'art. 9 del DPR 254/2003.

I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

I rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento così come individuati all'art. 2, comma 1, lett. h) del DPR 254/2003 devono essere smaltiti in impianti di incenerimento così come specificato all'art. 14, comma 1 del DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'art 2, comma 1, lett h), numero 4 del D.P.R. 254/2003, devono essere avviate a smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal DPR n. 309/1990.

I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Art. 40- veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi **Veicoli a motore, rimorchi**

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n.209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore e rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui sopra nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999 n. 460.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità da proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il possesso del certificato di cui al comma 4 dell'art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. non possono alienare, smontare o distruggere veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza avere prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n.285.

Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 231 del d.lgs. 152/06 s.m.i. sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122 e per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

In merito alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle predette parti di ricambio attinenti la sicurezza si applica quanto specificato all'art. 231, comma 13 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Pneumatici fuori uso

Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del decreto legislativo 152/06 s.m.i., al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 228 del medesimo decreto. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.

I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del decreto legislativo 152/06 s.m.i. e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.

I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

- a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
- b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
- c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii aderiscono al consorzio di cui al presente articolo entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., . L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Al fine di assicurare al “consorzio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi” i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati: il predetto contributo ambientale, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

I “consorzi batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi” trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda agli artt. 228, 231, 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i ed al D.Lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Art. 41 - oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto Consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 233, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) assicura la raccolta presso i soggetti che in ragione della propria attività professionale detiene oli e grassi vegetali e animali esausti, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

Partecipano al consorzio:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

Gli operatori ai sensi del comma 1 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., possono, entro il termine fissato dall'comma 9 del medesimo articolo, organizzare autonomamente la gestione degli oli e

grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dall'articolo 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria conformemente a quanto disposto dall'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio ed i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Decorso novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9 del medesimo articolo 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto aderiscono al predetto consorzio o adottano il sistema di cui al comma 9 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Oli minerali esausti

Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, di seguito denominato in breve

“consorzio oli minerali usati”.. Il consorzio adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Il “consorzio oli minerali usati” , già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 236, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. In particolare lo statuto, prevede, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina.

Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui all' articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h dell' articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152/06 s.m.i. per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 del medesimo decreto

Al Consorzio oli minerali usati partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:

- a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le suddette categorie di imprese, nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.

Il consorzio oli minerali usati determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

Il consorzio oli minerali usati trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle

attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il consorzio oli minerali usati svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
- e) cedere gli oli usati raccolti:
 - 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
 - 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
 - 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
- f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;
- l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

Il consorzio oli minerali usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del consorzio stesso.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. aderiscono al Consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. , chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento al Consorzio oli minerali usati, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 42 - rifiuti di beni in polietilene

Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c) e 231 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art.237 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Il predetto consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Ai consorzi partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Ai consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito del predetto statuto.

I soggetti giuridici appartenenti alle predette categorie che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7 dell'art. 234 del D.lgs. 152/06 s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

- a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio

nazionale;

- b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate;

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli

utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

I suddetti consorzi si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
- e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. Per quanto concerne la gestione finanziari dei suddetti consorzi vale quanto specificato dai commi 10 e 12 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

I consorzi di cui al comma 1 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed i soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla

durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b) dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06.

Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 ss.m.i., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 234. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 43 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale

I rifiuti speciali sono definiti al comma 3, dell'art.184 D.Lgs n.152/06 s.m.i. che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto specificato all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Tale elenco si ritiene comunque aggiornato da modificazioni del D.Lgs n.152/06 che sopravvengano.

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Art. 44 - rifiuti cimiteriali

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Per tali rifiuti si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i. che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (es. spazzamento, manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale);
- b) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. f) del DPR n.254 del 15/07/2003: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. g) del DPR n. 254 del 15/07/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani/assimilati a tutti gli effetti e sono quindi raccolti dal gestore dei servizi di raccolta RSU e assimilati, conformemente al Piano Industriale e al progetto offerta. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. In particolare sono separati i fiori e il verde dagli altri componenti. I primi vengono conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica in prossimità delle aree cimiteriali e/o presso CCR, i secondi sono smaltiti nell'ambito del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e/o presso CCR. I rifiuti di cui al punto b) e c) saranno invece gestiti dal Comune in maniera conforme a quanto definito dal DPR n. 254 del 15/07/2003. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Inoltre tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento comunale (art. 12, DPR n. 254 del 15/07/2003).

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numero 5) del DPR n. 254 del 15/07/2003. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, invece, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), numero 2) del DPR n.254 del 15/07/2003. In particolare sarà predisposto a cura del Gestore di tale servizio un idoneo contenitore e/o area per lo stoccaggio dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di esumazione ed estumulazione che saranno trasportati presso idoneo impianto di trattamento/smaltimento.

La raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali, diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione e degli inerti provenienti da esumazione ed estumulazione, nel rispetto della normativa richiamata nel presente articolo, è gestita conformemente all'organizzazione prevista dall'assuntore dello specifico servizio, non rientrante nei servizi del PIANO INDUSTRIALE .

Art. 45 - rifiuti inerti (non pericolosi)

La gestione dei rifiuti speciali inerti (non pericolosi) avverrà, nel rispetto di quanto specificato all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in accordo con quanto disciplinato regolamentato dagli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune). Sarà garantito presso il centro di raccolta il conferimento di rifiuti inerti, in piccola quantità, provenienti da utenze domestiche.

Art. 46 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Le acque di scarico sono escluse dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti e dal presente regolamento in quanto disciplinate dalla parte Terza del Testo Unico Ambientale D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Il Gestore delle attività di trattamento rifiuti provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda le acque derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi del trattamento, il gestore smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto autorizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs n.152/06 s.m.i., della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Art. 47 - rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani e da rifiuti speciali non pericolosi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione, ad esercitare l'attività.

Art. 48 - rifiuti di amianto

La gestione, il trattamento, l'imballaggio, la destinazione e la ricopertura in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio 2004 n.248 "Regolamento relativo alla determinazione della disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" attraverso dei Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ai sensi dell'art.5 della legge 27 marzo 1992, n.257, che costituiscono parte integrante del regolamento di cui sopra.

Per la classificazione dei RCA in funzione della loro provenienza, il Decreto di cui sopra rimanda al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

In particolare l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto è disciplinata dal Decreto 13 marzo 2003 così come integrato dall'allegato A del Decreto n. 248 del 29 luglio 2004 e dal DMA del 3 agosto 2005:

- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purchè sottoposti a processi di trattamento per il contenimento del potere inquinante e con valori dei parametri considerati per l'ammissibilità in discarica conformi al disposto del Decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento;
- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata.

Art. 49 - trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano gestione Rifiuti Regionale vigente, D.Lgs n.152/06 s.m.i.. ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del Gestore ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di trattamento/valorizzazione della raccolta differenziata, di compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art. 181 - Riciclaggio e Recupero dei Rifiuti e art. 182, Smaltimento Rifiuti del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. il Gestore dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i..

È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 50 - definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, secondo quanto specificato al comma 1, art. 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. si intende per:

- a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. esclusi i residui della produzione;
- g) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all' art.183, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- h) **Prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) **Riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste dall'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

- n) Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- o) Riciclaggio organico: riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- q) Operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) Pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- u) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) Accordo volontario: accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..
- aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Infine occorre specificare che la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CEE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 51 - raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito dal nuovo

Accordo ANCI — CONAI 2014-2019. La necessità di classificare gli imballaggi in modo diverso, dal punto di vista pratico - operativo, deriva dal fatto che la definizione secondo la direttiva europea, sopra esposta, in imballaggi primari, secondari e terziari presenta oggettive difficoltà di applicazione in relazione all'ulteriore distinzione in rifiuti urbani (domestici) e speciali (commerciali e industriali). Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

- Primari: destinati al consumatore finale;
- Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi, cartoni/contenitori per liquidi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, sticks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., per le caratteristiche sopra esposte tendono naturalmente a seguire il percorso dei rifiuti urbani. Ragione per cui dovranno essere raccolti con le modalità esposte all'articolo 17 del presente Regolamento.

Gli imballaggi secondari e terziari (di dimensioni medio-grandi), cioè quelli generati prevalentemente dalle attività commerciali/industriali, assimilabili agli urbani, devono essere conferiti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività), in orari e con modalità conformi con l'organizzazione del servizio. La raccolta avverrà con frequenza individuata dal Piano Industriale e dal progetto offerta.

Per quanto riguarda gli imballaggi secondari e terziari non assimilabili, vale quanto specificato al seguente articolo.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare comunque nei termini di legge, è fissato in conformità a quanto previsto dall'allegato E del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impegnati per il trasporto degli imballaggi devono essere lavati settimanalmente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto all'art 193 del D.Lgs 152/06 s.m.i., con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 52 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Al fine di definire gli obblighi dei produttori ed utilizzatori degli imballaggi si rimanda al disposto del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) incentivare il riciclaggio e il recupero di materia prima, sviluppare la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promuovere opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati
- c) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicare misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da attuarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto secondo il principio della "responsabilità condivisa", in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il Gestore ritira.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite l'aggiudicataria medesima.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa gli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro di cui all'art. 224 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali di cui all'art 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- c) attestare sotto propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs.152/06 s.m.i.

I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale degli Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. devono presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3 lettere a) o c) dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

richiedendone il riconoscimento sulla base di una idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'art. 118, comma 1, lettera r del D.Lgs. 152/06 s.m.i. o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Per ottenere tale riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art.220 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande, disciplinate dal comma 5 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., le attività, di cui al comma 3 lettere a) e c) del medesimo articolo, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. elaborarono e trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 224 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.un programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art.225 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Entro il 30 settembre di ogni anno, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art 224 del D.Lgs n.152/06, sono tenuti a presentare all'Autorità di cui all'art 207 del del D.Lgs n.152/06 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'art 225 del del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., devono inoltre presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Autorità prevista all'art 207 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed al Consorzio nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) di cui all'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'art 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti del Consorzio sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi.

L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del comma 9 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h) del D.Lgs n. 152/06 s.m.i., in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs n. 152/06 s.m.i. e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedono ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano le sanzioni previste dall'art. 261 del D.Lgs 152/06 s.m.i..

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori :

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 53 - modello unico dichiarazione ambientale

Il riferimento normativo per il M.U.D. è costituito, oltre dal sopracitato D.lgs. 152/06 s.m.i., dal D.M. 18 febbraio 2011 n.52 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI

Art. 54 – tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento al criterio di assimilazione riportato nel presente Regolamento.

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

L'istituzione e l'applicazione della TARI è disciplinata da specifico "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)". Ai fini dell'applicazione del suddetto Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, e il presente Regolamento comunale.

Possono essere elaborati dal gestore dei servizi di raccolta RSU, di concerto con l'Ente Appaltante, piani sperimentali e di verifica dell'efficacia del miglior metodo tariffario applicabile, sulla base di analisi merceologiche di pesate condotte sull'intero territorio comunale o su una porzione di esso, in un periodo variabile da 6 (sei) mesi ad un anno.

Nel caso in cui il Comune adotti un sistema di tariffazione puntuale, questa sarà attuata nel rispetto del DM 20 aprile 2017.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 55 - coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti l'Ente Appaltante/Comune e il gestore dei servizi di igiene urbana adottano ogni misura di loro competenza atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. In particolare deve essere prevista un'attenta campagna di comunicazione e sensibilizzazione conforme agli standard minimi individuati dal Piano Industriale . Il Gestore dei servizi di igiene urbana svolgerà idonea attività di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi ed in particolare sulle modalità di raccolta differenziata mediante la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli, alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all'atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta differenziata e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori o la posizione dei contenitori per la raccolta passiva, etc.) oltre che mediante le ulteriori iniziative ed attività previste nel Piano Industriale nonché nel progetto offerta, conformemente a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto. Il gestore provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche. Il Comune/ARO svolge in tali ambiti una funzione di controllo e promozione.

Art. 56 - riscontri e divulgazione dei risultati

Indipendentemente dalla redazione e trasmissione di altre fonti informative documentali dovute per legge, nonché previste dal presente documento o dagli altri ad esso correlati del Piano Industriale quali ad esempio il Disciplinare di gara/Capitolato oneri di servizio, il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal Gestore dei servizi di raccolta dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

Dal Piano Finanziario annuale (ex DPR 158/99 e s.m.i.) si evinceranno i rendiconti, accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa, eventualmente sia utile, una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Il gestore/Comune/ARO dà informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, e più in generale della gestione degli RSU.

TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

La normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti sanitari in particolare è il “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art.24 della legge del 31 luglio 2002” n. 179, DPR n. 254 del 15 luglio 2003.

Art. 58 - controlli

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dal D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dall’art. 197 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. , le Province sono preposte al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle PA AUSL, ai sensi della L.R. n°19 del 4/5/1982, art. 19 e della vigilanza ambientale svolta dall’ ARPA, istituita con L.R. n° 44/95 e s.m.i. e documenti attuativi.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 198 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda i controlli sulla correttezza dei conferimenti e dell’orario di conferimento, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i..

Art. 59 - accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le fasi di accertamento dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005s.m.i..

Art. 60 - efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e/o comunque ai sensi delle norme contenute nel Testo Unico dei singoli Enti Locali, entra immediatamente in vigore.

Il presente regolamento, nelle parti in cui richiama le leggi o parti di leggi/normative vigenti, si intende aggiornato contestualmente alle modifiche ed integrazioni che su tali normative intervengono.

Art. 61 - sistema sanzionatorio

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al capitolato speciale di appalto, il gestore, oltre alla decurtazione dell’importo del

mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dal responsabile incaricato dai Comuni, con provvedimento del Responsabile comunale del territorio interessato, così come specificato all'art. 23 del Capitolato speciale di appalto, oltre a quanto specificato all'art. 20 del medesimo capitolato speciale di appalto.

Inoltre sono previste le seguenti sanzioni:

Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo (Art. 13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata (Art.13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi (Art. 29 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti (Art.30 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio (Art. 28 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati (Art. 27 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento (Art. 13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore (Art. 17 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico (Art. 13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Contravvenzione all'obbligo di pulizia (Art. 13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune

Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Immissione rifiuti nelle acque (Art. 13 del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (Art. 13 del presente regolamento)	25,00 € / 155,00 €	50,00 €	Comune
Mancata consegna dei beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati (Art. 227 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede (Art.17 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Divieto di introdurre materiali difformi da quelli espressamente indicati (Art.17 del presente regolamento)	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal CRC o nei pressi dell'ingresso (Art. 17 del presente regolamento)	103,29 € / 619,75 €	103,29 €	Comune
Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti (Art.17 del presente regolamento)	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del CRC (Art.18 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune

Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Divieto di accedere ai CCR fuori dagli orari di esercizio agli utenti (Art.18 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari rifiuti difformi da quelli prescritti (Art.17 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento (Art.17 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti (Art. 17 del presente regolamento)	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Mancato rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione (per ogni contestazione) (Allegato D del presente regolamento)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune

LE VIOLAZIONI PENALI:

Violazione	Sanzione
<p>Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art 227 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (Art. 256 Comma 6 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o con la pena di ammenda da €2.600 a €26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600,00 a €15500,00 per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti</p>
<p>Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 comma 3° del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ovvero non adempie all'obbligo di cui all'art 187, comma 3 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. (Art. 255 Comma 3 D.Lgs n.152/06 s.m.i.9</p>	<p>Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito). IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE</p>
<p>Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. Nel caso di rifiuti pericolosi: nel caso di rifiuti non pericolosi: (Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)</p> <p>Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 256, comma 1° e 2° del D.Lgs. 152/06, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. (Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)</p>	<p>arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2600,00 a € 26.000,00 IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE</p> <p>arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE</p>
<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata Nel caso di rifiuti non pericolosi</p> <p>Nel caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante del reato</p>	<p>Arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00</p> <p>Arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00</p>

Violazione	Sanzione
(Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)	
Effettuazione di una delle attività di “gestione” dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l’inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni (Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)	Le pene di cui all’art. 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE
Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati (Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.)	Le pene di cui ai commi 1°, 2° e 3°, dell’art. 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE
Effettuare traffico illecito di rifiuti Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto (Art. 259 D.Lgs n.152/06 s.m.i. , e Art.26 Regolamento CEE n.259/93)	Ammenda da € 15.500,00 a € 26.000,00 e con l’arresto fino a due anni Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi IL REATO È DI COMPETENZA PRETORILE

Nei casi in cui l’Autorità Competente all’ingiunzione è diversa dal Comune il prospetto si ritiene indicativo; in tali casi la sanzione sarà evidentemente fissata dalla Autorità Competente e/o dalla normativa vigente.

TITOLO VII - PRINCIPALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 - Carta dei Servizi — Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana — Smaltimento RSU — Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01 11994— G.U. del 22/021994 n° 43). Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli artt. 22 e 25 della Legge 142/90, art. 12 Legge 498/92, art. 200 D.Lgs n.152/06, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati "soggetti erogatori".

a) Principi fondamentali:

I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Eguaglianza
2. Imparzialità
3. Continuità
4. Diritto di Scelta
5. Partecipazione
6. Efficienza ed Efficacia.

b) Strumenti:

Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Adozione di Standard
2. Semplificazione delle Procedure
3. Informazione degli Utenti
4. Rapporti con gli Utenti
5. Dovere di Valutazione della Qualità dei Servizi
6. Rimborso.

c) Tutela dell'Utente:

Gli strumenti principali per la tutela dell'utente — contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Procedure di reclamo
2. Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, il gestore dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nello

“Schema di carta dei servizi per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 24 del 20 agosto 2012” redatta dalla Regione Puglia.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 63 - rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, al DPR 158/99 e s.m.i., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 64 - pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., sarà a disposizione presso il Comune periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il Gestore, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane che lo ritengano necessario verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute (inglese e/o francese) e tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 - disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Vedi allegati B e C del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO

L'ambito servito è costituito dall'intero territorio comunale individuato nell'elaborato grafico "Zone servite".

I servizi da attivare e le periodicità e/o le frequenze minime con cui dovranno essere svolti sono individuati dall'organizzazione tecnico-economica della aggiudicataria dei servizi di igiene urbana in funzione delle esigenze territoriali ed economiche del territorio.

ALLEGATO D – CRITERIO DI ASSIMILABILITÀ

Assimilazione qualitativa e quantitativa

Il criterio di assimilabilità qualitativa viene determinato, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire, in base punto 1.1.della Delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e s.m.i., come segue:

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo semplificativo:

Le caratteristiche e tipologie (individuate in base ai criteri generali per l'assimilazione dei rifiuti stabiliti al punto 1.1.della Delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e s.m.i.):

possono essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati:

1. imballaggi primari e secondari (di carta, di cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte e lattine, e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. cassette e pallets;
5. accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
6. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
7. paglia e prodotti derivati;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria, carpenteria, trucioli e segatura;
9. fibrati legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale, sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e similpelle;
13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione di camere d'aria e copertoni;
14. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
15. rifiuti ingombranti;
16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
17. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18. materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21. nastri abrasivi;
22. cavi e materiale elettrico in genere;
23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
24. scarti in genere di produzione e lavorazione alimentare, purché non allo stato liquido (quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta

- e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili);
25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

I quantitativi massimi ammissibili sono:

- Kg 10/mq-anno (Cumulativi per tipologie materiali)
per attività con superficie locali minore o uguale a 100 mq;
- Kg 5/mq-anno (Cumulativi per tipologie materiali)
per attività con superficie locali superiore a 100 mq fino a 500 mq;
- Kg 3/mq/anno (Cumulativi per tipologie materiali)
per attività con superficie locali superiore 500 mq;

Esempio:

Superficie Locale in cui si svolge un'attività che produce una o più tipologia di rifiuti sopra esposta
= 100 mq

Tipologia Rifiuti = 2 - 3- 24

Quantitativo massimo delle varie tipologie rifiuti = 10 Kg/mq~anno*100 mq = 1.000 kg/anno
(Entro tale limite quantitativo i rifiuti, aventi le caratteristiche suddette, sono assimilati agli urbani).

Tale criterio quantitativo non vale per i materiali recuperabili intercettati in raccolta differenziata attiva domiciliare. Tali materiali si intendono assimilati completamente.

Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D. Lgs. 14 marzo 2014. Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in un elemento per ciascuna tipologia conferita.
Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati I,II,III e IV del D.Lgs. 14 marzo 2014.

Le disposizioni specifiche per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani e per la loro gestione sono quelle specificate nel DPR n. 254 del 15/07/2003 che ha abrogato, all'art. 16, il D.M. n. 219 del 26/6/2000.

In base all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e

quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i;

- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR n.254 del 15/07/2003. I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

Sono esclusi quindi dalla definizione di "rifiuti cimiteriali" ossia dai "rifiuti da esumazione ed estumulazione" e dai "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" così come definiti nell'art. 7 del presente regolamento, i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che rientrano nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Il criterio di assimilabilità riportato nel presente allegato può subire variazioni in merito agli aspetti qualitativi e/o quantitativi in virtù di specifiche disposizioni normative che dovessero intervenire e/o in base ai risultati della raccolta differenziata attuata nel Comune.



COMUNE DI FAGGIANO
- Provincia di TARANTO -

**DISCIPLINARE DI GESTIONE E ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI DEL COMUNE DI FAGGIANO (TA)**

Approvato
Del. n. 47 del 28/11/2017

Sommario

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Requisiti generali del Centro Comunale di Raccolta.....	4
Art. 4 - Criteri generali per la gestione.....	4
Art. 5 – Controllo del Centro Comunale di Raccolta.....	5
Art. 6 - Ubicazione e orari di apertura al pubblico	5
Art. 7 – Utente ammesse al conferimento (soggetti conferenti)	6
Art. 8 – Modalità di accesso.....	6
Art. 9 – Rifiuti conferibili	6
Art. 10 – Sistema premiante per le utenze domestiche	7
Art. 11 – Obblighi a carico del personale addetto alla gestione.....	8
Art. 12 – Obblighi a carico del soggetto conferente	8
Art. 13 – Cooperazione del gestore	9
Art. 14 – Danni e risarcimenti	9
Art. 15 – Controllo del Comune	9
Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	10
Art. 17 – Divieti	10
Art. 18 – Visite al Centro di Raccolta comunale da parte di terzi	10
Art. 19 – Sanzioni	10
Art. 20 – Rinvio normativo	11

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Disciplinare contiene le disposizioni per la corretta gestione del “*Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati*” di Contrada Diago, SP.110 (CCR) e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il CCR costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e dei controlli a tali fini.

Art. 2 - Definizioni

1. Per l’applicazione del Disciplinare, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) CCR o isola ecologica: area presidiata e allestita per l’attività di raccolta dei rifiuti differenziati conferiti dai soggetti ammessi al conferimento, raggruppati per frazioni omogenee dal soggetto gestore e trasportate agli impianti di recupero, smaltimento o trattamento, sempre a cura del gestore, direttamente o per il tramite di soggetti terzi regolarmente autorizzati al trasporto di rifiuti;
 - b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) gestore: persona giuridica a cui è affidata la gestione del CCR regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nella categoria 1 sottocategoria “Gestione Centri di Raccolta”, classe D o superiore;
 - d) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - e) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla specifica normativa d.lgs.151/05 e ss.mm.ii.;
 - f) DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni”;
 - g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia o, come via residuale, allo smaltimento;
 - h) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - i) rifiuti urbani:
2. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
3. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati e la Tutela del Decoro e dell’Igiene Ambientale approvato con Delibera Comunale CC n.18 del 05.06.2013;
4. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
5. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
6. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
7. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

j) rifiuti speciali:

8. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
9. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ad eccezione nel rispetto di quanto specificato all'art. 184 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
10. i rifiuti da lavorazioni industriali;
11. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
12. i rifiuti da attività commerciali;
13. i rifiuti da attività di servizio;
14. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
15. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3 - Requisiti generali del Centro Comunale di Raccolta

1. Il CCR deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e ss.mm.ii., nonché della normativa vigente in materia.
2. Ogni modifica dello stato di fatto dell'area e delle strutture fisse, finalizzata al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi, dovrà essere effettuata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CCR da parte dei soggetti conferenti;
 - b) disporre durante gli orari di apertura di un numero di operatori in entità non inferiore rispetto ai propri obblighi contrattuali per garantire il corretto funzionamento del CCR e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti;
 - c) depositare in modo corretto i rifiuti nei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) organizzare ed effettuare l'avvio a recupero o smaltimento dei materiali stoccati, nell'ambito del contratto con il Comune di Faggiano, e mettere in atto procedure volte ad evitare che la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica superi i 3 mesi dal conferimento (72 ore per la frazione organica umida);
 - h) compilare le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 ed eventualmente registrarle in un archivio elettronico le cui caratteristiche saranno concordate con il Comune;
 - i) provvedere alla manutenzione ordinaria del CCR;
 - j) esercire l'attività conformemente a tutte le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.P.R. 151/2011, D.lgs. n. 81/2008, D.M. 37/2008, etc....) eseguendo eventuale adeguamenti ed acquisendo eventuali ulteriori pareri necessari;
 - k) operare nel centro senza creare alcun rischio per l'acqua per l'aria la fauna e la flora, senza creare inconvenienti per rumori odori ne danno al paesaggio e l'ambiente circostante secondo la normativa in materia attualmente in vigore (L.477/95, D.lvo 152/2006, R.R. n.26/2011 e n.26/2013, etc.).

- l) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - m) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - n) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - o) segnalare agli uffici competenti ogni violazione al presente Disciplinare, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
 - p) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - q) trasmettere alle autorità competenti, gli eventuali video degli abbandoni illeciti effettuati all'esterno del CCR per consentire le azioni di identificazione dei responsabili e la successiva irrogazione della sanzione prevista dall'art.19 del presente Disciplinare;
 - r) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro per inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere all'interno e all'esterno del CCR, appositi cartelli informativi sui contenuti del presente Disciplinare.

Art. 5 – Controllo del Centro Comunale di Raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del CCR in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del CCR è tenuto a verificare che la gestione avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il Responsabile del CCR si interfaccia con il DEC, e questi con il RUP, anche per rilevare eventuali inadempienze al contratto e al presente disciplinare.

Art. 6 - Ubicazione e orari di apertura al pubblico

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Faggiano è situato in Via Contrada Diago, SP 110, e deve essere aperto al pubblico per almeno 12 ore alla settimana, per almeno giorni alla settimana.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Dirigente competente. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del gestore e del comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali e del gestore, nonché pubblicizzandoli all'esterno del centro stesso.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti da parte di utenze diverse dal soggetto gestore al di fuori dei giorni e degli orari di apertura del centro di raccolta.
4. L'accesso alle utenze ammesse è consentito solo durante gli orari e i giorni stabiliti, fatta eccezione per gli operatori addetti alla gestione del centro, per il conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio da parte del gestore o per motivi di interesse pubblico, quest'ultimo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune si riserva la facoltà, a seguito di diverse esigenze organizzative di espletamento del servizio, di variare gli orari e le giornate di apertura d'intesa con il gestore.
6. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento (soggetti conferenti)

L'accesso al CCR è consentito ai seguenti soggetti:

- a) Le **utenze domestiche** quali famiglie, residenti e non nel Comune di Faggiano, regolarmente iscritte nei ruoli TARI;
- b) Le **utenze non domestiche**, quali gli operatori economici con sede nel territorio comunale di Faggiano, regolarmente iscritte nei ruoli TARI e preventivamente autorizzate dall'Ufficio comunale preposto (Tributi) per i soli rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati e la Tutela del Decoro e dell'Igiene Ambientale approvato con Delibera Comunale CC n.18 del 05.06.2013;
- d) Il **personale del gestore** del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- e) Il **personale comunale** autorizzato dall'Ufficio Tecnico e il personale della Polizia Municipale.

Art. 8 – Modalità di accesso

1. Le utenze domestiche e non domestiche hanno accesso al CCR mediante presentazione della tessera sanitaria del titolare della TARI e di idoneo documento di riconoscimento.
2. La tessera sanitaria dell'intestatario della TARI, necessaria per l'accesso al CCR, è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1° grado, e condizione necessaria è rappresentata dal compimento del 18 anno di vita. Chiunque utilizzi una tessera senza averne il diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19.
3. L'accesso all'interno del CCR è consentito ad un massimo di 5 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di conferimento. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di limitare o concedere l'accesso ad un numero di utenti diverso da quello indicato.

Art. 9 – Rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del CCR.
2. Nel CCR possono essere conferite dai soggetti ammessi le seguenti tipologie di rifiuto con i relativi limiti quantitativi annui:

Codice CER	Quantità annua
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)	Nessun limite
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)	Nessun limite
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)	Nessun limite
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)	Nessun limite
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)	Nessun limite
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)	Nessun limite
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)	Nessun limite
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)	Nessun limite
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)	Nessun limite
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)	Nessun limite
12. solventi (codice CER 20 01 13*)	Nessun limite
13. acidi (codice CER 20 01 14*)	Nessun limite
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)	Nessun limite

15. prodotti fotochimici (20 01 17*)	Nessun limite
16. pesticidi (CER 20 01 19*)	Nessun limite
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)	Nessun limite
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)	10 pezzi /anno/utenza
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)	Nessun limite
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)	Nessun limite
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)	Nessun limite
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)	Nessun limite
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)	Nessun limite
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)	Nessun limite
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)	Nessun limite
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)	Nessun limite
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)	Nessun limite
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)	Nessun limite
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)	Nessun limite
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)	5 pezzi /anno/utenza
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)	Nessun limite
32. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (codice CER 17 09 04)	2 mc /anno /utenza
33. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	Non applicabile

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al precedente punto 2, che rientrano nei criteri dell'allegato 1 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati e la Tutela del Decoro e dell'Igiene Ambientale approvato con Delibera Comunale CC n.18 del 05.06.2013, che si allega in copia;

4. I rifiuti di cui al comma 2 che, per le loro dimensioni, non possono essere conferiti con i contenitori in dotazione alle utenze, devono essere obbligatoriamente conferiti al CCR o conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare previa prenotazione telefonica.

5. Le tipologie di rifiuti di cui all'elenco del precedente punto 2 possono essere integrate con atto del dirigente competente, previo accordo con il soggetto gestore, nell'ambito della convenzione per la gestione del CCR.

6. Gli utenti non possono conferire rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Art. 10 – Sistema premiante per le utenze domestiche

1. Il conferimento degli utenti potrà essere associato ad un sistema premiante a punti.

2. Ad ogni tipologia di rifiuto è associato un punteggio definito con atto del dirigente competente d'intesa con il soggetto gestore.

3. Ogni conferimento di rifiuti dell'utenza domestica dovrà essere pesato per singola frazione merceologica e registrato a cura del gestore nel rispetto del presente Disciplinare.

Art. 11 – Obblighi a carico del personale addetto alla gestione

1. Il personale addetto alla gestione del centro:

- a) cura l'apertura e la chiusura al pubblico del CCR attenendosi agli orari stabiliti;
- b) espone un cartellino di riconoscimento;
- c) presidia il sito durante l'orario di apertura;
- d) controlla che il soggetto che effettua il conferimento rientri nei casi previsti dal presente Regolamento accertandone la provenienza e richiedendo l'apposita tessera sanitaria oppure l'eventuale autorizzazione straordinaria rilasciata dal Comune di Faggiano;
- e) controlla la conformità dei rifiuti conferiti dagli utenti nel rispetto del presente Disciplina;
- f) respinge i conferimenti non conformi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento e gli eventuali RAEE privi di componenti essenziali come da d.lgs. 151/05 e ss.mm.ii.;
- g) effettua la registrazione del conferimento nel sistema informatizzato e rilascia all'utente lo scontrino in caso di attivazione di sistema premiante;
- h) trasferisce i rifiuti differenziati all'interno dei rispettivi contenitori suddivisi per frazioni merceologiche omogenee effettuando l'operazione in modo corretto e in sicurezza;
- i) compila, per ogni conferimento di utenze non domestiche, il modulo la di cui al D. M. 08/04/2008 "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta";
- j) provvede a mantenere i contenitori dei rifiuti in perfetta efficienza;
- k) cura la pulizia del sito e provvede alla disinfestazione e derattizzazione periodica del CCR;
- l) provvede alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area e a rimuovere giornalmente i rifiuti che si trovano all'esterno del centro a seguito di abbandoni illeciti;
- m) per i rifiuti in uscita dal centro compila il modulo IB di cui al D. M. 08/04/2008 "Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta" e si assicura che il rifiuto sia accompagnato dal formulario di identificazione;
- n) segnala al Responsabile del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme;
- o) esegue le annotazioni sul registro di carico e scarico secondo la normativa vigente;
- p) rilascia al soggetto conferente, un buono di conferimento riportante le tipologie e il peso dei rifiuti;
- q) non consente l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate;
- r) consente l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza;
- s) verifica che i contenitori siano correttamente costipati e provvede ad organizzare razionalmente la loro movimentazione.

Art. 12 – Obblighi a carico del soggetto conferente

1. Il soggetto conferente è tenuto a:

- a. accedere solo nelle aree ad esso consentite. In caso di accesso con veicolo parcheggiarlo negli appositi spazi e avvicinarsi al punto di accettazione a piedi e/o con l'ausilio delle apposite attrezzature messe eventualmente a disposizione dal gestore (carrelli spesa e/o tipo cash carry);
- b. consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi;
- c. ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento;

- d. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi oltre il necessario;
- e. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- f. rispettare la segnaletica di sicurezza;
- g. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del soggetto conferente che, a proprie spese, consegna i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Art. 13 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro;
 - b. trasmettere al Comune una relazione annuale sull'andamento della gestione che specifichi:
 - l'elenco dei servizi eseguiti;
 - un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
 - c. trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - d. fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale MUD;
 - e. rendere possibile al Comune l'accesso agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e ss.mm.ii..

Art. 14 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del CCR. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate che lo stesso gestore sarà tenuto a contrarre.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del CCR e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 15 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Disciplinare. Non è necessaria la preventiva autorizzazione in caso di controlli effettuati da amministratori e tecnici del Comune, nonché tecnici degli enti preposti alla vigilanza e al controllo.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

3. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia del personale addetto al CCR che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.
4. L'Amministrazione potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del CCR e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità al fine di individuare e perseguire gli autori delle violazioni connesse all'abbandono di rifiuti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4 lettera b D.Lgs. 196/2003.
5. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito all'art.5.2 del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010.

Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Gestore è proprietario dei rifiuti raccolti nel CCR.
2. Il Gestore comunica al Comune la destinazione dei rifiuti raccolti nel CCR, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero o di smaltimento.
3. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 17 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del CCR.
2. E' altresì vietato:
 - a. depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b. collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c. scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Disciplinary;
 - d. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - e. effettuare operazioni di cernita, disassemblaggio, adeguamento volumetrico e trattamento in genere dei rifiuti conferiti e depositati nel CCR;
 - f. eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 18 – Visite al Centro di Raccolta comunale da parte di terzi

1. Le visite all'impianto da parte di terzi, quali tecnici ed amministratori di enti, scolaresche, ecc. devono essere autorizzate dal Comune o dal gestore.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Scarico di rifiuti diversi e per quantità rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.	€ 50,00	€ 500,00
Asportazione di rifiuti depositati per finalità illecite.	€ 50,00	€ 500,00

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Disciplinare il DEC incaricato, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie (ove presenti), la Guardia di Finanza, oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L..
4. Il gestore del CCR è tenuto a verificare il rispetto del presente Disciplinare e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
5. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Disciplinare sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
6. Per tutte le sanzioni previste da questo Disciplinare si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
7. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o pericolosi si applicano le relative sanzioni previste dal D.Lgs n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Disciplinare integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Disciplinare si rinvia alle altre norme vigenti in materia.